



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 28 agosto 2023  
(OR. en)**

**12825/12  
DCL 1**

**WTO 274  
SERVICES 59  
FDI 21  
COASI 134**

**DECLASSIFICAZIONE<sup>1</sup>**

---

del documento:	ST 12825/12 RESTREINT UE/EU RESTRICTED
data:	20 luglio 2012
nuovo status:	Pubblico

---

Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Giappone
----------	---

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

<sup>1</sup> Documento declassificato dalla Commissione europea il 25 agosto 2023.



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 luglio 2012 (24.07)  
(OR. en)**

**12825/12**

**RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

**WTO 274  
SERVICES 59  
FDI 21  
COASI 134**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 20 luglio 2012

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: COM(2012) 390 final

---

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Giappone

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 390 final.

All.: COM(2012) 390 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.7.2012  
COM(2012) 390 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea  
e il Giappone**

{SWD(2012) 209 final}  
{SWD(2012) 210 final}

DECLASSIFIED

**RELAZIONE**

**1. Contesto**

L'UE e il Giappone condividono molti interessi politici ed economici basati su valori comuni: democrazia, Stato di diritto e diritti umani universali. Entrambe le Parti privilegiano l'adozione di un approccio multilaterale basato su regole per affrontare i problemi internazionali. Il loro obiettivo è svolgere un ruolo costruttivo a livello mondiale contribuendo in modo positivo a promuovere la pace e la sicurezza e ad affrontare sfide globali quali lo sviluppo sostenibile, l'eliminazione della povertà e i cambiamenti climatici. La strategia europea in materia di sicurezza (2003) ha individuato nel Giappone uno dei partner strategici dell'UE.

Per quanto riguarda le relazioni economiche bilaterali, l'UE e il Giappone vantano economie molto sviluppate e occupano una posizione di primo piano nel commercio e negli investimenti internazionali, rappresentando insieme oltre un terzo del PIL mondiale. Le loro economie devono affrontare problemi comuni, quali la crescente competitività e produttività dei mercati emergenti, che stanno modificando i tradizionali flussi commerciali mondiali. Le relazioni commerciali bilaterali sono importanti per entrambe le Parti. Nel 2011 l'UE era il terzo partner commerciale del Giappone, con l'11,1% degli scambi di merci, mentre il Giappone era il settimo partner commerciale dell'UE, rappresentando il 3,6% degli scambi complessivi di merci dell'Unione.

Le relazioni tra l'UE e il Giappone hanno registrato uno sviluppo costante nell'ambito della **dichiarazione congiunta del 1991** e del **piano d'azione UE-Giappone del 2001 "Definire il nostro comune futuro"** (*Shaping our common future*) adottato per una durata decennale. Nello stesso periodo l'UE e il Giappone hanno inoltre concluso diversi accordi settoriali bilaterali in ambiti specifici.

La comunicazione "Commercio, crescita e affari mondiali" del 2010 definisce il Giappone un partner commerciale strategico e sottolinea che la capacità del Giappone di risolvere il problema degli ostacoli normativi al commercio di beni e servizi, agli investimenti e agli appalti pubblici è la condizione chiave per una più stretta integrazione economica tra l'UE e il Giappone.

Gli interessi comuni e il potenziale ancora non sfruttato hanno indotto il Giappone e l'UE a riflettere attivamente su come rafforzare il partenariato bilaterale. Il vertice UE-Giappone del 2010 ha istituito un gruppo congiunto ad alto livello (JHLG) incaricato di proporre ulteriori misure volte a rafforzare tutti gli aspetti delle relazioni UE- Giappone e a definire il relativo quadro di attuazione.

Per quanto riguarda la cooperazione relativa agli scambi e agli investimenti, il JHLG ha esaminato una serie di questioni commerciali che interessano entrambe le Parti, quali i dazi, gli ostacoli non tariffari, i servizi, gli investimenti, la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale e gli appalti pubblici, giungendo all'unanime conclusione che l'apertura degli scambi attraverso l'eliminazione dei dazi e la riduzione degli ostacoli non tariffari darà impulso al commercio, al PIL e al benessere nell'UE e in Giappone e che la maggior parte degli effetti positivi dei negoziati commerciali deriverebbe dall'eliminazione degli ostacoli non tariffari. Queste conclusioni sono state confermate dalla parallela valutazione d'impatto

svolta dalla Commissione, la quale ha sottolineato che le parti interessate sono favorevoli alla conclusione di un accordo di libero scambio (ALS) globale e ambizioso atto a rafforzare i legami commerciali tra UE e Giappone, con notevoli benefici in termini di aumento del PIL, delle esportazioni, dell'occupazione e dei salari.

La valutazione d'impatto ha riscontrato che un accordo di libero scambio ambizioso che risolvesse in parte il problema degli ostacoli non tariffari avrebbe un notevole impatto positivo sulle due economie: il PIL dell'UE registrerebbe un aumento tra 0,3% e 0,8% e il PIL del Giappone tra 0,3% e 0,7%. Nel contempo le esportazioni dell'UE in Giappone potrebbero aumentare di una percentuale tra 22,6% e 32,7%, mentre le esportazioni del Giappone nell'UE potrebbero aumentare di una percentuale tra 17,1% e 23,5%.

Il JHLG, nel sottolineare che qualsiasi ulteriore sviluppo delle relazioni deve essere equilibrato e globale, ha individuato – per il rafforzamento delle relazioni bilaterali – una serie di opzioni tra cui il negoziato di un accordo di libero scambio. La Parte UE ha ribadito che un ALS potrebbe essere negoziato solo parallelamente a un accordo quadro che copra la cooperazione politica, globale e settoriale e che i due accordi devono essere collegati.

Sulla base dei lavori del JHLG, il vertice del 2011 ha avviato il processo di negoziati paralleli per:

- *un accordo di libero scambio (ALS)/un accordo di partenariato economico (APE) globale e approfondito su tutte le questioni che interessano entrambe le Parti, quali i dazi, le misure non tariffarie, i servizi, gli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale, la concorrenza e gli appalti pubblici;*
- *un accordo vincolante che copra tutti gli aspetti della cooperazione politica, globale e settoriale e sia sostenuto da un impegno comune per i valori e i principi fondamentali.*

A tal fine, in occasione del vertice le Parti hanno deciso di avviare discussioni per definire l'ambito e il livello di ambizione di entrambi i negoziati. È stato preso atto del fatto che la Commissione europea avrebbe chiesto l'autorizzazione necessaria per condurre i negoziati degli accordi una volta completata con successo l'attività di definizione dei loro contenuti (*scoping exercise*).

Per entrambi gli accordi si è svolta una serie di discussioni preparatorie volte a definire il campo di applicazione e il livello di ambizione degli eventuali futuri accordi. La Commissione europea, in consultazione con il comitato della politica commerciale del Consiglio, e il governo del Giappone hanno collaborato alla definizione del campo di applicazione di un accordo di libero scambio UE-Giappone globale e approfondito.

Viene parallelamente presentata al Consiglio una raccomandazione separata che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro.

## **2. Natura e campo di applicazione dell'accordo di libero scambio**

L'accordo deve prevedere la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, degli investimenti e dettare norme su questioni attinenti al commercio. Il livello di ambizione che l'accordo si prefiggerà è molto elevato e va al di là degli attuali impegni OMC.

Per essere equilibrato e interessante per l'UE dal punto di vista commerciale, l'accordo deve comprendere impegni relativi a soggetti di livello inferiore a quello centrale.

Sono necessari un chiaro collegamento giuridico e istituzionale tra l'ALS e l'accordo quadro negoziato parallelamente e un quadro istituzionale coerente per la gestione degli accordi.

### **3. Elaborazione del progetto di direttive di negoziato**

A monte dell'elaborazione del progetto di direttive di negoziato si è svolta la consultazione degli Stati membri e della società civile. Rientrano in questo quadro la valutazione d'impatto condotta dalla Commissione, i lavori del JHLG e la conclusione dell'attività di definizione dei contenuti negoziali da parte dell'UE e del Giappone.

### **4. Procedure**

L'obiettivo è concludere i negoziati entro due anni e mezzo dal loro inizio effettivo. In linea con la consueta prassi, la Commissione condurrà i negoziati, riferirà regolarmente agli Stati membri in merito al loro andamento nei comitati competenti del Consiglio e informerà anche il Parlamento europeo.

## **RACCOMANDAZIONE**

La Commissione raccomanda al Consiglio di:

- adottare la decisione allegata che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Giappone;
- adottare le direttive di negoziato allegate a tale decisione;
- designare il comitato speciale previsto dall'articolo 207 TFUE per assisterla in questo compito.

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Giappone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio con il Giappone,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo di libero scambio con il Giappone.

*Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

*Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato della politica commerciale.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

**ALLEGATO**

**DIRETTIVE DI NEGOZIATO DI UN ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO  
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE**

**A. NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

1. L'accordo deve contenere esclusivamente disposizioni, applicabili tra le Parti, in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio.
2. L'accordo deve essere globale, equilibrato e pienamente conforme alle norme e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio. I negoziati saranno condotti e conclusi tenendo in debito conto gli obblighi derivanti dall'OMC.
3. L'accordo deve prevedere la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, degli investimenti e dettare norme su questioni attinenti al commercio.
4. L'accordo deve prevedere obblighi in ambiti che rientrano nella competenza di autorità e soggetti delle Parti dell'accordo di livello inferiore a quello centrale.

**B. PROPOSTA DI CONTENUTO DELL'ACCORDO**

**PREAMBOLO E PRINCIPI GENERALI**

5. Il preambolo deve ricordare che il partenariato con il Giappone si fonda sui principi e valori comuni richiamati nella dichiarazione congiunta del 1991 e nel piano d'azione del 2001 (piano d'azione UE-Giappone del 2001 "Definire il nostro comune futuro"), come pure nelle dichiarazioni e nei piani d'azione che sono seguiti. Conterrà tra l'altro i seguenti richiami:
  - ai principi e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;
  - all'impegno delle Parti per lo sviluppo sostenibile e al contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue componenti economica, sociale e ambientale, che comporta tra l'altro lo sviluppo economico, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
  - all'impegno delle Parti per la conclusione di un accordo pienamente conforme ai diritti e agli obblighi che derivano dall'OMC;
  - al diritto delle Parti di adottare le misure necessarie al conseguimento di legittimi interessi di ordine pubblico in base al livello di protezione ritenuto opportuno, purché tali misure non costituiscano una discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata al commercio internazionale;

- all'obiettivo della creazione, attraverso l'accordo, di un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti;
- all'obiettivo, che le Parti condividono, di tenere conto dei problemi specifici che le piccole e medie imprese devono affrontare quando partecipano allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti;
- all'impegno delle Parti di comunicare con tutte le altre parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della società civile.

## **1. OBIETTIVI**

6. L'accordo deve confermare l'impegno comune verso una reciproca e progressiva liberalizzazione sostanziale che riguardi tutti gli scambi di merci e servizi come pure lo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme OMC, in particolare dell'articolo XXIV del GATT e dell'articolo V del GATS.
7. L'accordo deve riconoscere che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo essenziale delle Parti, le quali intendono anche garantire e facilitare il rispetto degli accordi e delle norme internazionali in materia ambientale e sociale. L'accordo deve riconoscere che le Parti non promuoveranno gli scambi o gli investimenti diretti esteri rendendo meno severe la legislazione e le norme nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul lavoro o meno rigide le norme fondamentali del lavoro o le disposizioni legislative finalizzate alla tutela e alla promozione della diversità culturale.

## **2. SCAMBI DI MERCI**

8. Dazi doganali all'importazione e all'esportazione

L'accordo deve avere come obiettivo lo smantellamento dei dazi doganali sulle importazioni di tutte le merci originarie dell'altra Parte. I dazi sulla maggior parte delle linee tariffarie devono essere eliminati alla data di entrata in vigore dell'accordo. Deve essere ridotto al minimo il numero dei prodotti sensibili che possono beneficiare di periodi transitori, la cui durata non deve di norma superare i sette anni.

I negoziati in materia di riduzioni tariffarie devono svolgersi sulla base dei dazi applicati erga omnes dall'UE al momento dell'avvio dei negoziati e sulla base di quelli applicati erga omnes dal Giappone nello stesso momento. A decorrere dal primo giorno di avvio dei negoziati le Parti devono convenire che durante i negoziati medesimi non prenderanno in considerazione alcun aumento dei dazi tariffari. L'accordo deve prevedere di concentrare al massimo nella fase iniziale gli impegni per una completa liberalizzazione, anche per quanto riguarda i beni e i servizi ambientali. L'accordo deve essere coerente con i benefici accordati dal Giappone nell'ambito di negoziati con altri importanti partner commerciali.

Tutti i dazi doganali, le tasse all'esportazione o le misure di effetto equivalente devono essere vietati e non devono esserne introdotti di nuovi.

9. Restrizioni all'importazione e all'esportazione

L'accordo deve escludere ogni divieto o limitazione al commercio tra le Parti che non trovi giustificazione nelle eccezioni generali illustrate di seguito e deve contenere un rafforzamento della disciplina in materia di licenze di importazione e di esportazione.

10. Ostacoli non tariffari

Laddove ciò sia necessario per realizzare gli obiettivi dell'accordo e migliorare l'accesso al mercato in misura maggiore di quanto realizzato attraverso norme orizzontali, l'accordo deve prevedere disposizioni specifiche che consentano, in settori chiave individuati dalle Parti, la rimozione degli ostacoli non tariffari esistenti e impediscano la creazione di nuovi ostacoli di questo tipo. L'accordo deve inoltre prevedere un meccanismo di mediazione per questioni specifiche inerenti agli ostacoli non tariffari. Per quanto riguarda il settore automobilistico, le Parti adottano i regolamenti UNECE necessari per garantire che i veicoli a motore, i pezzi di ricambio, i sistemi e i componenti originari da una delle Parti siano accettati dall'altra senza ulteriori requisiti di verifica, certificazione o marcatura. In particolare, un certificato di conformità rilasciato dalla Parte esportatrice è considerato una prova sufficiente di omologazione.

Temi ai quali va riservata un'attenzione particolare sono, ad esempio, quelli che figurano nell'elenco esemplificativo di ostacoli non tariffari allegato alla relazione congiunta sulle attività di definizione dei contenuti negoziali da parte dell'UE e del Giappone in ambito commerciale ed economico.

L'accordo deve prevedere un chiaro parallelismo tra l'eliminazione reciproca dei dazi all'importazione da parte dell'Unione europea e la rimozione degli ostacoli non tariffari da parte del Giappone.

11. Regole in materia di origine

All'accordo deve essere allegato un protocollo che stabilisca le regole in materia di origine e preveda la cooperazione amministrativa. Il testo deve tener conto degli interessi dei produttori dell'Unione europea.

12. Misure antifrode

Una clausola dell'accordo relativa alla cooperazione amministrativa rafforzata deve indicare le procedure e le misure appropriate che le Parti possono adottare in caso di mancata cooperazione amministrativa in materia doganale, di irregolarità o frodi.

13. Gestione degli errori amministrativi

Occorre inoltre includere disposizioni che prevedano la possibilità di esaminare insieme l'adozione di misure adeguate in caso di errori commessi dalle autorità competenti nell'applicazione delle regole preferenziali in materia di origine.

14. Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità

Oltre a ribadire gli obblighi che incombono alle Parti a norma dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, l'accordo deve anche contenere principi generali (quali proporzionalità, assenza di restrizioni inutili, non discriminazione) e disposizioni che, basandosi sulle norme OMC, le integrino perseguendo tra l'altro i seguenti obiettivi: aumentare la trasparenza, promuovere buone pratiche in materia di regolamentazione, ricercare la compatibilità e la convergenza dei regolamenti tecnici sulla base delle norme internazionali, snellire le prescrizioni relative alle prove e alle certificazioni applicando ad esempio, per quanto concerne la valutazione della conformità, un approccio basato sul rischio (che comprenda il ricorso all'autocertificazione nei settori in cui ciò sia possibile e opportuno) e promuovere l'uso dell'accreditamento. L'accordo deve inoltre mirare a migliorare la divulgazione delle informazioni tra gli importatori e gli esportatori.

I negoziati devono esaminare la possibilità di una maggiore cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità.

Occorre rivedere il funzionamento del vigente accordo sul reciproco riconoscimento al fine di rafforzarne l'attuazione e prevedere una cooperazione più efficiente. Si può ipotizzare una modifica del citato accordo per semplificarne la gestione e le procedure e ampliarne la portata sotto i seguenti profili: prodotti, prescrizioni e procedure di valutazione della conformità.

15. Misure sanitarie e fitosanitarie

I negoziati devono attenersi a quanto previsto dalle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 20 febbraio 1995 (documento n. 4976/95 del Consiglio). L'accordo dovrà inoltre rinviare a una serie di principi generali, tra cui la proporzionalità, gli indebiti ritardi, la trasparenza e la non discriminazione, previsti dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e che le Parti devono applicare nei loro scambi commerciali reciproci con l'obiettivo di rendere reciprocamente più agevole l'accesso al mercato dell'altra Parte salvaguardando nel contempo la salute pubblica, degli animali e delle piante.

L'accordo deve prevedere un meccanismo che consenta di prevenire ed eliminare inutili ostacoli agli scambi e che permetta di applicare le norme sanitarie e fitosanitarie (SPS) in modo efficace e snello, migliorando la trasparenza e rendendo l'applicazione delle misure SPS più certa e coerente. L'accordo deve in particolare puntare a ridurre al minimo gli effetti negativi delle misure SPS attraverso la cooperazione normativa e un rafforzamento della fiducia in relazione alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi. I temi da affrontare saranno, ad esempio, il *pre-listing* degli stabilimenti di produzione alimentare, il riconoscimento

della qualifica sanitaria delle Parti quali indenni da malattie e organismi nocivi e il principio della regionalizzazione delle malattie degli animali e delle piante, pur mantenendo i controlli minimi essenziali alla frontiera esterna. L'accordo deve prevedere inoltre opportuni meccanismi che consentano di affrontare le questioni inerenti all'accesso al mercato e agevolino la risoluzione delle divergenze. Il benessere degli animali deve rientrare nel campo di applicazione dell'accordo.

16. Eccezioni generali

L'accordo deve comprendere una clausola sulle eccezioni generali ispirata agli articoli XX e XXI del GATT.

17. Misure di salvaguardia

Per ottenere il massimo di impegni di liberalizzazione, l'accordo potrà contenere una clausola di salvaguardia bilaterale a norma della quale ognuna delle Parti possa ripristinare i dazi della nazione più favorita qualora l'aumento delle importazioni di un prodotto originario dell'altra Parte arrechi o minacci di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale.

18. Misure antidumping e compensative

L'accordo deve contenere una clausola sulle misure antidumping e compensative a norma della quale ciascuna delle Parti possa prendere le misure del caso contro le pratiche di dumping e/o le sovvenzioni compensabili conformemente all'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L'accordo deve infine comprendere impegni che vadano al di là delle norme OMC in questo settore conformandosi alla disciplina UE e a precedenti accordi (ad es. l'esame dell'interesse pubblico, il principio del dazio inferiore, le consultazioni supplementari).

**3. SCAMBI DI SERVIZI, STABILIMENTO E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI**

**Scambi di servizi e stabilimento**

19. L'accordo deve prevedere la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento in tutti i settori economici e degli scambi di servizi con l'obiettivo di garantire il massimo di opportunità di accesso al mercato nel rispetto delle pertinenti norme OMC, in particolare dell'articolo V del GATS. Ciò non deve pregiudicare la possibilità di escludere un limitato numero di settori di servizi dagli impegni di liberalizzazione. I servizi audiovisivi non devono essere disciplinati da questo capo dell'accordo. I negoziati potrebbero fondarsi sul principio di un elenco negativo.

I servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi secondo la definizione di cui all'articolo I, paragrafo 3, del GATS devono essere esclusi dai negoziati.

20. Le Parti devono concordare l'istituzione di un quadro in materia di stabilimento fondato sui principi della trasparenza, della non discriminazione, dell'accesso al mercato e della stabilità.

In questo quadro le Parti devono convenire di accordare, in materia di stabilimento nel loro territorio di società, consociate o filiali dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle loro società, consociate o filiali, tenendo conto della natura sensibile di alcuni settori specifici.

21. I negoziati devono affrontare la questione degli ostacoli in materia di accesso al mercato e le limitazioni al trattamento nazionale in tutti i settori economici e per tutte le modalità di fornitura, tenendo conto della natura sensibile di alcuni settori specifici. Il loro obiettivo deve essere inoltre l'introduzione della disciplina normativa necessaria a sostenere e agevolare gli scambi. L'accordo deve istituire il quadro necessario alla negoziazione di accordi che prevedano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
22. Agli investitori e ai prestatori di servizi dell'UE deve essere riconosciuto – in materia di prestazione transfrontaliera dei servizi e di stabilimento – un trattamento almeno pari a quello riconosciuto agli investitori e ai prestatori di servizi di qualsiasi paese terzo.
23. L'accordo non deve precludere l'applicazione delle eccezioni in materia di fornitura dei servizi compatibili con le pertinenti norme OMC (articoli XIV e XIV *bis* del GATS). La Commissione deve fare in modo che nessuna disposizione dell'accordo impedisca alle Parti di applicare le disposizioni legislative e regolamentari e le prescrizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno, lavoro e condizioni di lavoro, purché nel far ciò esse non vanifichino né compromettano i vantaggi derivanti dagli accordi.

#### **Tutela degli investimenti**

24. Obiettivo: le disposizioni dell'accordo in questa materia:
- devono prevedere il più alto grado possibile di tutela giuridica e certezza del diritto per gli investitori europei in Giappone;
  - devono prevedere la promozione degli standard di tutela europei così da aumentare l'attrattiva dell'Europa quale luogo degli investimenti esteri;
  - devono prevedere condizioni di parità per gli investitori in Giappone e nell'UE;
  - devono fondarsi sull'esperienza degli Stati membri e sulle loro migliori pratiche in materia di accordi bilaterali sugli investimenti;
  - e non devono pregiudicare il diritto dell'UE e degli Stati membri di adottare e applicare, conformemente alle loro rispettive competenze, le misure necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi di ordine pubblico negli ambiti sociale, ambientale, della sicurezza nazionale, della salute

pubblica e della sicurezza. L'accordo deve rispettare le politiche dell'UE e degli Stati membri per la promozione e la protezione della diversità culturale.

25. **Campo di applicazione:** il capo dell'accordo dedicato alla tutela degli investimenti deve coprire un ampio spettro di investitori e i loro investimenti, contemplando tra l'altro i diritti di proprietà intellettuale, e applicarsi indipendentemente dal fatto che gli investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
26. **Standard di trattamento:** i negoziati devono avere come obiettivo l'inclusione, in particolare, ma non solo, degli standard di trattamento e delle norme seguenti:
- a) un trattamento giusto ed equo, compreso il divieto di misure irragionevoli, arbitrarie o discriminatorie;
  - b) il trattamento nazionale senza riserve;
  - c) il trattamento della nazione più favorita senza riserve;
  - d) la tutela dall'espropriazione diretta e indiretta, compreso il diritto a un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo;
  - e) la piena tutela e sicurezza degli investitori e degli investimenti;
  - f) altre efficaci disposizioni di tutela, come l'"*umbrella clause*";
  - g) libertà di trasferimento dei capitali e dei pagamenti da parte degli investitori;
  - h) norme in materia di surrogazione.
27. **Applicazione:** l'accordo deve puntare a prevedere un meccanismo efficace e avanzato di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Va prevista la risoluzione delle controversie a livello di Stati, che non deve però interferire con il diritto degli investitori di avvalersi dei meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Gli investitori devono avere a disposizione un'ampia gamma di fori di arbitrato, come attualmente previsto dagli accordi bilaterali sugli investimenti conclusi dagli Stati membri (BIT – *bilateral Investment Treaties*).
28. **Rapporto con altre parti dell'accordo:** il capo dedicato alla tutela degli investimenti deve essere distinto e non aver alcun rapporto con gli impegni in materia di accesso al mercato assunti in altre parti dell'accordo. Questi impegni in materia di accesso al mercato possono comprendere, se necessario, norme relative ai requisiti di prestazione (*performance requirements*).
29. Tutti i soggetti o le autorità di livello inferiore a quello centrale (come le province o i comuni) devono effettivamente conformarsi al capo del presente accordo dedicato alla tutela degli investimenti.

**4. APPALTI PUBBLICI**

30. L'accordo deve perseguire il più alto livello di ambizione, integrando i risultati dei negoziati sulla revisione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sotto il profilo del campo di applicazione (entità appaltanti, settori, soglie, appalti di servizi, comprese in particolare le opere pubbliche). L'obiettivo dell'accordo deve essere un rafforzamento dell'accesso al mercato per quanto concerne i mercati degli appalti pubblici a ogni livello amministrativo (nazionale, regionale e locale) nel settore tradizionale come pure in quello dei servizi pubblici, in modo da applicarsi alle imprese operanti in tale campo, garantendo un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai fornitori nazionali. L'accordo deve comprendere anche norme e regole per eliminare gli ostacoli non tariffari che incidono negativamente e reciprocamente sui loro mercati degli appalti pubblici, quali gli ostacoli riguardanti le procedure di appalto, le specifiche tecniche, le procedure di ricorso e le eccezioni (*carve-out*) esistenti, in modo da snellire, semplificare rendere più trasparenti le procedure e ampliare l'accesso al mercato. Particolare attenzione deve essere riservata alla non discriminazione e all'apertura reciproca degli appalti nei settori del trasporto ferroviario, anche metropolitano, e del trasporto urbano, a seguito dell'intesa raggiunta tra l'UE e il Giappone il 15 dicembre 2011 a margine dei negoziati sulla revisione dell'AAP.

**5. COMMERCIO E CONCORRENZA**

31. L'accordo deve comprendere disposizioni in materia di concorrenza, ossia regole sulla concorrenza e sulla relativa applicazione.
32. Deve comprendere disposizioni sugli aiuti di Stato e deve inoltre contemplare i monopoli di stato, le imprese pubbliche e le imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi.
33. L'accordo deve comprendere l'impegno di entrambe le Parti di prevedere un ampio corpus legislativo e un'autorità incaricata dell'applicazione efficace, trasparente e non discriminatoria di tali disposizioni di legge.

**6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

34. L'accordo deve prevedere norme che assicurino la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) in modo efficace e adeguato e deve integrare il TRIPS su cui si fonda. Devono essere trattati temi quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, i disegni, le questioni brevettuali, la responsabilità dei provider di servizi Internet e la tutela, anche in termini di misure alle frontiere. L'accordo deve comprendere disposizioni sulle indicazioni geografiche che, sulla base dell'articolo 23 dell'accordo TRIPS, garantiscano un elevato grado di protezione per i prodotti agricoli (vini, alcoolici e prodotti alimentari) e l'attuazione di questa protezione per specifiche IG. In materia di proprietà intellettuale l'accordo deve prevedere la cooperazione tra l'UE e il Giappone, anche attraverso un dialogo costante, per promuovere lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri giuridici e

sulle novità legislative, lo scambio di esperienze in materia di tutela, le attività di sensibilizzazione e le consultazioni con i paesi terzi, e sostenere l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo.

**7. MOVIMENTI DEI CAPITALI E PAGAMENTI**

35. L'accordo deve mirare alla piena liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti dei capitali, oltre a comprendere una clausola di standstill. Deve comportare disposizioni prudenziali (ad es. in caso di gravi difficoltà per la politica monetaria e dei cambi, o per motivi di vigilanza prudenziale o fiscali) conformi alle disposizioni del TFUE relative alla libera circolazione dei capitali. I negoziati devono tenere conto del carattere sensibile che riveste la liberalizzazione dei movimenti di capitali non collegati a investimenti diretti.

**8. DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI**

36. L'accordo deve comprendere disposizioni volte ad agevolare gli scambi tra le Parti, garantendo nel contempo controlli efficaci. Deve a tal fine prevedere impegni sulle norme, prescrizioni, formalità e procedure applicate dalle Parti in materia di importazione, esportazione e transito. Gli impegni devono integrare il vigente accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e il riconoscimento reciproco dei programmi di "operatore economico autorizzato".

37. L'accordo deve promuovere l'attuazione e applicazione efficaci e coerenti delle norme e degli standard internazionali nel settore delle procedurali doganali e delle altre procedure riguardanti il commercio, tra cui le norme OMC e gli strumenti dell'Organizzazione mondiale delle dogane e la convenzione riveduta di Kyoto.

Deve prevedere disposizioni volte a promuovere il riconoscimento e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche, in particolare in settori di reciproco interesse, quali ad esempio l'ammodernamento e la semplificazione delle norme e delle procedure, la standardizzazione della documentazione, la classificazione tariffaria, la trasparenza, il riconoscimento reciproco e la cooperazione tra le agenzie preposte. L'accordo deve promuovere la convergenza in materia di agevolazione degli scambi, basandosi, se del caso, sugli standard e sugli strumenti internazionali pertinenti.

38. L'accordo deve promuovere l'applicazione efficace ed efficiente delle norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, in tutti i casi in cui le merci siano soggette a vigilanza doganale e per un'ampia gamma di DPI.
39. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di agevolazione degli scambi, l'accordo deve tener conto dei problemi che devono affrontare le piccole e medie imprese.

**9. COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE**

40. L'accordo deve comprendere impegni di entrambe le Parti relativi agli aspetti sociali e ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile. Deve contemplare disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace degli accordi e delle norme concordate a livello internazionale in ambito sociale e ambientale, quale condizione necessaria per uno sviluppo sostenibile. L'accordo deve prevedere inoltre meccanismi a sostegno della promozione di un lavoro dignitoso attraverso un'efficace attuazione a livello nazionale delle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL), quali definite nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e nei pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente. Deve puntare anche a rafforzare la cooperazione su aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio, come i cambiamenti climatici, e contenere disposizioni a sostegno delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese riconosciute a livello internazionale.

L'accordo deve promuovere un maggiore contributo degli scambi e degli investimenti allo sviluppo internazionale. Deve trattare i temi della conservazione, dello sviluppo sostenibile e della promozione degli scambi di risorse forestali e della pesca frutto di attività lecite e sostenibili.

Si devono anche prendere in esame misure volte ad agevolare e promuovere gli scambi di beni, servizi e tecnologie ambientali. L'accordo deve prevedere un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione di questi impegni e degli effetti sociali e ambientali dell'accordo con il coinvolgimento della società civile e un meccanismo per la risoluzione delle controversie.

**10. COOPERAZIONE NORMATIVA**

41. L'accordo deve promuovere la cooperazione normativa volta a eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti mediante opportuni meccanismi di consultazione; ciò comporta, tra l'altro e se del caso, la riduzione di inutili differenze normative mediante un maggior allineamento ai regolamenti e agli standard internazionali in modo da agevolare gli scambi garantendo nel contempo la qualità e l'efficacia della regolamentazione. L'accordo deve sostenere un ampio ricorso alla valutazione d'impatto e alle consultazioni pubbliche, compresa la valutazione dell'impatto specifico di progetti normativi sulle importazioni e della loro proporzionalità.

L'accordo potrebbe comprendere disposizioni in materia di diritto societario e di governo societario, tra cui norme sulle fusioni transfrontaliere, nella prospettiva della promozione degli investimenti.

**11. ALTRI SETTORI**

42. Qualora l'UE lo ritenga opportuno, l'accordo può comprendere disposizioni relative ad altri settori che attengono ai rapporti commerciali.

**12. TRASPARENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE**

43. L'accordo deve contenere disposizioni riguardanti:
- l'impegno alla consultazione preventiva delle parti interessate prima dell'introduzione di una regolamentazione che abbia effetti sugli scambi;
  - la pubblicazione, accompagnata da consultazioni pubbliche, di tutte le norme generali che abbiano effetti sul commercio internazionale di merci e servizi;
  - le procedure volte a evitare sul nascere i problemi derivanti dalla regolamentazione;
  - la trasparenza in materia di gestione, attuazione e applicazione della regolamentazione che abbia effetti sul commercio internazionale di merci o servizi, comprese tra l'altro opportune procedure di riesame;
  - la creazione di centri di informazione e di sportelli unici che diano informazioni specifiche e rispondano tempestivamente a domande e richieste di informazioni sul funzionamento dell'accordo.

**13. QUADRO ISTITUZIONALE E DISPOSIZIONI FINALI**

44. Deve essere istituito un collegamento giuridico e istituzionale chiaro tra questo accordo e l'accordo quadro. Ciò deve garantire la coerenza esterna, in particolare per quanto attiene all'esistenza, all'applicazione, alla sospensione e alla cessazione di efficacia delle rispettive disposizioni.
45. L'accordo deve istituire uno specifico comitato per il commercio incaricato di seguire l'attuazione dell'accordo. Su materie specifiche possono, se del caso, essere istituiti comitati che opereranno nel quadro del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio riferirà al comitato misto istituito dall'accordo quadro.
46. Trascorsi dodici mesi dall'avvio dei negoziati, la Commissione farà il punto dell'attuazione degli impegni assunti dal Giappone sulla tabella di marcia riguardante l'elenco illustrativo dell'UE delle misure non tariffarie, in particolare quelle relative al settore automobilistico, e sulla tabella di marcia relativa a ferrovie e trasporto urbano, con l'obiettivo di valutare se i progressi compiuti in queste materie siano pienamente soddisfacenti o no. Nel caso di progressi insoddisfacenti la Commissione deve sospendere i negoziati.

Un elemento importante di tale valutazione sarà costituito dai progressi compiuti nell'applicazione delle "Tabelle di marcia per l'elenco illustrativo dell'UE delle misure non tariffarie", allegate alle presenti direttive di negoziato.

47. Risoluzione delle controversie

## **RESTREINT UE**

L'accordo deve prevedere un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie che assicuri il rispetto, da parte delle Parti, delle norme reciprocamente concordate.

L'accordo deve contenere disposizioni per una soluzione flessibile dei problemi, come ad esempio un meccanismo di mediazione. Tale meccanismo non pregiudicherebbe i diritti e le obbligazioni delle Parti né la disciplina per la risoluzione delle controversie prevista dall'accordo. Gli istituti della risoluzione delle controversie e della mediazione si applicano alla maggior parte delle disposizioni dell'accordo, salvo in particolare le disposizioni relative alla cooperazione in vari settori coperti dall'accordo. Quanto al capo sulla tutela degli investimenti deve essere previsto un meccanismo avanzato di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato.

DECLASSIFIED